



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MACERATA

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

TIT. VII CL. 11 FASC. _____ ALL. _____

OGGETTO Ulteriori misure e provvedimenti organizzativi di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Fase 2

IL DIRETTORE GENERALE

visto l'articolo 22 dello Statuto di autonomia d'Ateneo, emanato con d.r. n. 210 del 29 marzo 2012;
richiamate le direttive nazionali e regionali emanate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-2019 e in particolare:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'articolo 87;
- il d.l. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il d.l. 8 aprile 2020, n. 22 recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato";
- il d.l. 8 aprile 2020, n. 23 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";
- il d.p.c.m. 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e, in particolare, l'articolo 1 comma 1 lettera gg), e l'allegato 6 "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali";
- la direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica del 12 marzo 2020, n. 2, avente ad oggetto "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica del 2 aprile 2020, n. 2 avente ad oggetto "Misure recate dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante 'Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19'";
- la direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica del 4 maggio 2020, n. 3, avente ad oggetto "Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni";

richiamati i decreti rettorali n. 101 del 6 marzo 2020 e n. 107 del 19 marzo 2020 con i quali sono stati previsti misure e provvedimenti organizzativi di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento alla gestione della fase 1;



AREA RISORSE UMANE

UFFICIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

richiamati i propri precedenti d.d.g. n. 33 del 16 marzo 2020, n. 34 del 17 marzo 2020 e n. 37 del 24 marzo 2020, aventi ad oggetto "Ulteriori misure e provvedimenti organizzativi di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", con riferimento alla gestione della fase 1, e le motivazioni in essi contenute;

preso atto, in particolare, che in base al comma 1 dell'articolo 87 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, *"[...] Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81"*, e che in base al comma 3 del medesimo articolo *"Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, (lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3"*;

preso atto del d.p.c.m. 26 aprile 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e, in particolare, dell'articolo 1 comma 1 lettera gg) con la quale si conferma per i datori di lavoro pubblici quanto previsto dall'articolo 87 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, e del contenuto dell'allegato 6 al medesimo d.p.c.m. "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali";

preso atto, in particolare, che la direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione pubblica prevede: *"Le amministrazioni, considerato che - ...omissis... - la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento. Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro"*;



AREA RISORSE UMANE

UFFICIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

presto atto, in particolare, che la direttiva n. 3 del 4 maggio 2020 del Dipartimento della Funzione pubblica prevede: *“Nello scenario attuale, dunque, la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell’articolo 87 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte dallo stesso DPCM 26 aprile 2020 che ha ampliato il novero delle attività economiche (Ateco) non più soggette a sospensione”*;

dato atto che permane la sospensione di tutte le attività didattiche ed istituzionali primarie “in presenza”;

preso atto della necessità di dare esecuzione all’indicazione prioritaria ed assoluta emanata dalle competenti autorità sanitarie e di governo diretta ad evitare il più possibile lo spostamento e la concentrazione delle persone e a favorire, al contrario, in ogni modo possibile la loro permanenza all’interno della propria abitazione;

ritenuta prevalente nell’attualità, su ogni altro interesse pubblico, la tutela della salute dei lavoratori, risulta necessario il mantenimento delle misure straordinarie in precedenza adottate, procedendo in modo graduale e misurato ad una modifica dell’attuale modalità di erogazione dei servizi e della prestazione lavorativa, tenuto conto che il lavoro agile garantisce, per il periodo emergenziale, la continuità dell’azione amministrativa;

considerato opportuno, per le ragioni già espresse, consentire una riapertura limitata e graduale, attraverso l’erogazione in presenza di specifici servizi presso le biblioteche nonché ampliando l’orario e le giornate di servizio in presenza del personale tecnico amministrativo a ciò espressamente autorizzato;

ritenuto, pertanto, necessario modificare e integrare i sopra richiamati d.d.g. n. 33 del 16 marzo 2020, n. 34 del 17 marzo 2020 e n. 37 del 24 marzo 2020;

DECRETA

Art. 1

1. Il lavoro in presenza, quale modalità eccezionale di prestazione lavorativa posto in essere dal contingente di personale di cui all’allegato n. 2 al d.d.g. n. 33 del 16 marzo 2020, così come ulteriormente ridotto a seguito del d.d.g. n. 34 del 17 marzo 2020, è limitato esclusivamente:

- alle attività essenziali ed indifferibili non altrimenti espletabili di cui all’allegato 1 del d.d.g. n. 33 del 16 marzo 2020, integrate dal servizio di prestito e consultazione bibliotecaria, coordinati dalla responsabile del CASB.

2. I responsabili delle strutture potranno chiedere, in relazione all’aumento dell’orario di servizio di cui al successivo articolo 2, modifiche o integrazioni al contingente di personale di cui all’allegato 2 al d.d.g. n. 34 del 17 marzo 2020, ferma restando l’esigenza del massimo contenimento possibile del personale in presenza.

Art. 2

1. A decorrere dal 19 maggio 2020, il lavoro in presenza è effettuato esclusivamente nella fascia oraria 8.00-17.30 delle giornate di martedì, mercoledì e giovedì. Sono fatte salve improrogabili attività istituzionali erogate dall’Ateneo a distanza (lezioni, esami di profitto e di laurea) che potranno richiedere, per alcune strutture deroghe motivate e specifiche al presente orario di servizio.

2. Il personale che svolge la prestazione lavorativa in presenza è tenuto a munirsi del modulo di autodichiarazione per gli spostamenti dalla propria abitazione verso la sede di lavoro e viceversa,



AREA RISORSE UMANE

UFFICIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

disponibile alla pagina <https://www.interno.gov.it/it/notizie/aggiornato-modello-autodichiarazioni> del Ministero dell'Interno e nel sito web istituzionale d'Ateneo.

3. Il personale autorizzato allo svolgimento della prestazione lavorativa in presenza è tenuto ad attenersi a tutte le misure precauzionali previste dalle autorità competenti, come disciplinate dall'allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020 e dal protocollo integrativo adottato dall'amministrazione universitaria.

Art. 3

1. Al personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, prima di accedere alle sedi universitarie, è fornita apposita informativa da parte del datore di lavoro mediante comunicazione contenente le misure ed i comportamenti obbligatori ai quali il personale stesso è tenuto a conformarsi negli ambienti di lavoro.

2. Con la registrazione del proprio ingresso in servizio effettuata con la timbratura del badge in dotazione, il personale attesta di aver preso visione della suddetta informativa.

Art. 4

1. I responsabili delle strutture, sia singolarmente che in forma collegiale, effettuano una verifica periodica dell'andamento complessivo delle attività degli uffici e dei servizi svolti in modalità *smart working*, finalizzata al miglioramento dell'efficacia ed efficienza degli stessi, provvedono a riferire periodicamente alla Direzione generale e, se necessario, attuano la rimodulazione delle prestazioni rese in modalità agile dal personale appartenente alla struttura dagli stessi diretta.

Art. 5

1. Le presenti disposizioni, fatta eccezione per la riapertura dei servizi bibliotecari di cui all'art. 1 comma 1 del presente decreto decorrenti a far data dal 12 maggio p.v., hanno validità dal 19 maggio 2020 e sino a diverse ed eventuali disposizioni emanate.

Dato in Macerata

Il Direttore Generale
Dott. MAURO GIUSTOZZI

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

DOTT. ALESSANDRO COCCHI

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

DOTT.SSA CATIA BACALONI